



---

Corte IV  
D-659/2020

## Sentenza del 24 febbraio 2020

---

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,  
con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-  
Bänziger;  
cancelliere Jesse Joseph Erard.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Venezuela,  
patrocinata dalla Signora Cinzia Chirayil, SOS Ticino  
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale  
- Caritas Svizzera,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo ed allontanamento;  
decisione della SEM del 24 gennaio 2020.

**Visto:**

la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 18 novembre 2019,

i verbali d'audizione del 22 novembre 2019 (di seguito: verbale 1) e del 14 gennaio 2019 (di seguito: verbale 2),

la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, tra cui, oltre al suo passaporto in originale, figurano anche i verbali delle denunce sporte presso le autorità venezuelane il 25 aprile 2018, il 2 maggio 2018 e il 27 ottobre 2018, con le rispettive traduzioni in italiano,

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 gennaio 2020, notificata all'interessata il giorno medesimo (cfr. atto 1056814-26/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,

il ricorso del 4 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 febbraio 2020), con cui la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese,

i documenti seguenti, prodotti a sostegno dell'impugnativa:

- verbale della denuncia depositata il 25 aprile 2018 dalla richiedente presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda descrittiva in lingua italiana (doc. 3);
- verbale della denuncia depositata il 2 maggio 2018 dalla richiedente presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda descrittiva in lingua italiana (doc. 4);
- verbale della denuncia depositata il 27 ottobre 2018 dalla richiedente presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda descrittiva in lingua italiana (doc. 5);

- ricerca dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) "*Venezuela: sistema giudiziario e protezione dello Stato*" del 31 gennaio 2020,

la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 5 febbraio 2020 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

### **e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

che la richiedente, cittadina venezuelana, ha ricondotto la propria domanda d'asilo a quanto accadutole nel Paese di provenienza; che in particolare, nell'aprile 2018 ella sarebbe stata anzitutto aggredita, derubata e minacciata da un non meglio precisato individuo; che inoltre l'interessata avrebbe subito pochi giorni dopo un furto con scasso perpetrato da un individuo di nome B.\_\_\_\_\_, la cui identità le sarebbe stata riferita dai vicini; che dopo aver contattato la polizia per segnalare l'accaduto, quest'ultima si sarebbe messa alla ricerca del malvivente; che a seguito di tale agire il delinquente in parola – appartenente a mente della ricorrente ad una banda locale – si sarebbe nuovamente recato presso l'abitazione dell'interessata intimidendola, ciò che l'avrebbe spinta a sporgere denuncia presso le preposte autorità; che nel mese di ottobre del 2018 l'insorgente, così come l'insieme dei passeggeri della corriera sulla quale si trovava, sarebbe stata rapinata dallo stesso gruppo di malintenzionati; che nuovamente confrontatasi al riguardo con le autorità di polizia, quest'ultime le avrebbero sconsigliato di querelare B.\_\_\_\_\_, ragguagliandola sulle possibili ritorsioni derivanti da tale agire; che infine durante i primi mesi del 2019 la ricorrente sarebbe stata di nuovo avvicinata dai componenti dell'organizzazione malavitosa, i quali l'avrebbero minacciata e percossa nel tentativo di estorcerle il pagamento di un importo mensile,

che conseguentemente a quest'ultimo episodio, e dopo aver trascorso i successivi due mesi senza lasciare la propria abitazione, A.\_\_\_\_\_ si sarebbe trasferita dall'aprile del 2019 presso i propri genitori a C.\_\_\_\_\_; che nondimeno, i postumi dei traumi descritti avrebbero fatto sì che i familiari dell'insorgente la convincessero ad espatriare verso la Svizzera nell'agosto del 2019 (cfr. verbale 2, pag. 5, D44),

che nella querelata decisione, la SEM ha concluso quanto all'irrelevanza dei motivi di asilo adottati dall'interessata,

che a mente dell'autorità in parola questi sarebbero riconducibili ad atti di criminalità comune non ingenerati da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che a tal proposito l'insorgente avrebbe poi interpellato le autorità venezuelane e che queste avrebbero dato seguito alle sue segnalazioni; che oltretutto, la ricorrente disporrebbe in Venezuela di un'alternativa di rifugio, poiché durante il suo soggiorno di diversi mesi a C. \_\_\_\_\_, ella non sarebbe incorsa in problematiche particolari,

che nella propria impugnativa la richiedente l'asilo avversa le considerazioni dell'autorità inferiore,

che quest'ultima, ricollegando le persecuzioni ad atti di criminalità comune, avrebbe anzitutto accertato in maniera inesatta i fatti pertinenti; che invero l'interessata sarebbe stata vittima di sistematiche e reiterate azioni di un'organizzazione criminale contro cui la polizia avrebbe apertamente asserito di non poter fare nulla (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 4); che in questo senso, la SEM avrebbe omesso di valutare la problematica narrata in relazione con lo specifico contesto politico-sociale vigente in Venezuela,

che la ricorrente confuta altresì l'efficacia della protezione offerta dalle autorità del suo Paese di provenienza; che queste le avrebbero difatti negato la possibilità di denunciare quanto accaduto ammettendo implicitamente la loro incapacità di tutelare l'interessata da quanto lamentato,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *in fine* LAsi),

che la definizione della qualità di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine,

che *in casu* né dagli atti all'inserito, né tantomeno dalle allegazioni ricorsuali, emerge che l'asserito rischio di esposizione a seri pregiudizi da parte del succitato gruppo criminale sia ancorato a motivi riconducibili all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che le azioni dei suoi persecutori parrebbero invero dettate da motivazioni d'ordine economico e di avidità piuttosto che da una volontà persecutoria legata alla disposizione di legge testé enucleata; che d'altro canto, la ricorrente medesima ha esclusivamente riferito di episodi volti all'impossessamento dei suoi beni patrimoniali,

che allo stesso modo, il supposto clima di insicurezza generale vigente nella regione ove la richiedente risiedeva prima della fuga a C. \_\_\_\_\_ non è determinante in materia d'asilo giacché non dettato da una volontà persecutoria mirata ex art. 3 LAsi; che in questo senso, essendo la ricerca dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, versata agli atti in sede ricorsuale (cfr. doc. 6), di carattere generico e non improntata ad un esposto specifico al caso concreto, non permette di mutare tale conclusione,

che pertanto, indipendentemente dal fatto di sapere se ella abbia o meno un timore fondato di subire pregiudizi in relazione alla problematica esposta, la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica, ad essa sola, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo,

che secondo la teoria della protezione ("*Schutztheorie*"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione; che l'assenza di protezione deve estendersi all'insieme del territorio dello stato d'origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati); che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d'asilo, si rende ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di ottenere in patria un'appropriata protezione, se del caso anche nell'ambito di un'alternativa di rifugio in un'altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2),

che nella presente procedura siffatte condizioni non risultano ossequiate,  
che anzitutto A.\_\_\_\_\_ si è rivolta alle autorità in più occasioni segnalando l'accaduto,

che queste hanno formalizzato le denunce e si sono oltretutto adoperate per chiarire e finanche perseguire il presunto responsabile,

che le medesime in effetti, oltre ad aver attivamente ricercato l'asserito responsabile dei reati recandosi presso la sua abitazione, vi hanno pure condotto una perquisizione in cerca dei beni sottratti alla denunciante (cfr. verbale 2, pag. 9, D81),

che così stando le cose, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame, nulla permette di concludere, nella fattispecie in esame, ad un'incapacità o ad un rifiuto da parte delle forze di polizia nell'adempiere i propri compiti,

che conseguentemente, in assenza di indizi concreti in questo senso, nulla osta a che l'insorgente si rifaccia nuovamente alla protezione statale una volta rimpatriata,

che per sovrabbondanza, come giustamente osservato dall'autorità inferiore, v'è inoltre da constatare che nel caso in esame, quandanche si volesse mettere in dubbio la volontà e la capacità di protezione delle autorità statati site a D.\_\_\_\_\_, la ricorrente avrebbe a disposizione anche un'alternativa di rifugio presso i suoi genitori a C.\_\_\_\_\_, avendovi già risieduto fra il mese di aprile e maggio del 2019 (cfr. verbale 2, pag. 14, D133) senza che le succedesse nulla di rilevante (cfr. verbale 2, pag. 19, D182),

che in virtù di quanto sopra esposto è a giusto titolo che la SEM ha respinto la domanda d'asilo e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato,

che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prima istanza,

che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrl, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl),

che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi),

che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2),

che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

che in particolare, nella decisione avversata l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento, oltre a negare la sussistenza di elementi permettenti di concludere all'esistenza di un rischio per la ricorrente di essere esposta concretamente ad una pena o un trattamento contrario all'art. 3 CEDU in caso di ritorno nel proprio Paese,

che nel gravame l'insorgente, pur senza concludere al riconoscimento dell'ammissione provvisoria, avversa anche tale assunto; che a suo dire, conto tenuto delle problematiche narrate, il suo ritorno in Venezuela la esporrebbe ad un trattamento non conforme alla norma di diritto internazionale di cui sopra (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7),

che ad ogni modo, anche a mente del Tribunale non vi sono *in casu* elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso il Venezuela,

che non essendo riuscita l'insorgente a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere spostati a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Venezuela è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30),

che del resto il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la situazione umanitaria generale vigente in Venezuela non permette ad essa sola di concludere all'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese (cfr. sentenza del Tribunale 5293/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 7.2.4),

che inoltre, poste le argomentazioni che precedono, i fattori di rischio addotti dalla ricorrente non permettono di ritenere che la medesima possa essere esposta ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrl),

che nonostante l'evoluzione del contesto socio-politico venezuelano, oggetto di recenti vicissitudini, quali segnatamente, le importanti irregolarità nell'ambito delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018 sfociate nell'autoproclamazione del presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó quale presidente *ad interim* del Venezuela, che hanno acuito le tensioni nella regione, non si può concludere che in tale Paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 9.2.2),

che infine, quo alla situazione personale della richiedente, nulla permette di dubitare che si reintegrerà senza particolari problemi in Venezuela, se del caso nella regione di C. \_\_\_\_\_; che ella è giovane, ha frequentato le scuole dell'obbligo oltre ad un corso di assistente di volo (cfr. verbale 2, pag. 3, D16) e ha svolto un'attività professionale quale cassiera (cfr. verbale 2, pag. 3, D20); che oltre a ciò, ella può contare nel Paese d'origine

sul supporto dei genitori, della nonna e dei fratelli, residenti tutt'oggi nella regione (cfr. verbale 2, pag. 2, D12 e D13; pag. 3, D23 e D26),

che la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sia permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3),

che pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrl),

che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrl),

che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata,

che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

**3.**

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

**4.**

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard

Data di spedizione: